

Allegato sub << >>

COMUNE DI TRIESTE

Area Lavori Pubblici

DISCIPLINARE CONTRATTUALE

OGGETTO: Affidamento di un incarico per lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza del piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile.

L'anno il giorno..... del mese di
in una sala del Comune di Trieste, in

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. _____ dd. _____ è stato adottato un piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile

che, con reg.det.dir. n. _____ dd. _____, il Comune di Trieste ha indetto una procedura informale, parametrata ad una procedura negoziata ex art. 57 comma 6 e 91 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 ,al fine della individuazione del professionista esterno cui affidare l'incarico per lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile;

che, in esito alla suddetta procedura, con reg.det.dir.n. _____ dd _____ è stato disposto l'affidamento, in via definitiva, dell'incarico professionale de quo nei confronti di _____ stabilendone le relative condizioni;

visto l'art. 1 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252 ed avutone riguardo;

visto l'art. 90, comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e s.m.i.;

tra

il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da _____, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il/la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e

_____, (Codice Fiscale e Partita IVA
_____) nato/a a _____ il _____ residente a
_____, con studio professionale in _____,
_____, iscritto/a all'ordine
_____ n._____, di seguito indicato anche come
<<professionista>>;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, sulla base di quanto indicato in premessa, affida a....., di seguito indicato come "soggetto incaricato", che accetta, senza condizioni, né riserve, l'incarico per lo svolgimento delle attività tecniche finalizzate alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed alla valutazione di incidenza del piano comunale di settore per localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile.

Art. 2 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Nello svolgimento del processo di valutazione ambientale strategica (VAS) del piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti radio base di telefonia - mobile, le prestazioni oggetto del presente incarico comprendono:

- La redazione di un rapporto preliminare finalizzato alla fase di scoping di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- La redazione di un rapporto ambientale ex art. 13 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con i contenuti di cui all'Allegato VI del medesimo D.Lgs;

- La redazione della sintesi non tecnica di cui all'art. 13 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- L'attività di supporto alla P.A. per le problematiche inerenti la VAS comprensiva di valutazione di incidenza consistenti nell'assistenza durante le riunioni con le autorità con competenze ambientali e durante le eventuali assemblee, le fasi di consultazione con il pubblico, durante le commissioni consiliari e sedute consiliari;
- L'attività di supporto alla P.A. in fase di controdeduzione e/o valutazione alle eventuali osservazioni che dovessero pervenire all'Amministrazione;
- l'individuazione di un set di indicatori sintetici significativi, al fine del monitoraggio in fase di attuazione del piano;
- tutte le modifiche e/o implementazione che si rendessero necessarie, anche a seguito delle osservazioni delle Autorità con competenze ambientali e/o del pubblico nonché di quelle rese necessarie a seguito del parere motivato espresso dall'Autorità Competente.

Art. 3 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Al fine della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357 del 1997, il rapporto ambientale e lo studio preliminare ambientale devono contenere gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357/1997 ed essere conformi all'indirizzo formulato con Deliberazione della Giunta Regionale con D.G.R. 2203 dd..21.9.2007.

Le prestazioni di cui al D.P.R. n. 357 del 1997 comprendono:

- la descrizione dei siti della Rete Natura 2000 che potrebbero essere interessati dagli effetti del Piano di Settore per la localizzazione degli impianti radio base di telefonia mobile;
- la descrizione delle caratteristiche del territorio comunale relative ai temi: flora, fauna, biodiversità;
- la caratterizzazione del territorio comunale ricadente nell'ambito di siti Natura 2000 per tipologia di habitat;
- l'analisi di vulnerabilità degli habitat e delle specie presenti nel territorio d'analisi;

- l'indicazione degli impatti potenziali del Piano di Settore in argomento sui siti Natura 2000 individuati e sul territorio comunale;
- l'analisi degli interventi di mitigazione degli impatti potenziali del Piano di Settore e degli indicatori di monitoraggio;
- la relazione di incidenza.

Il Professionista incaricato si obbliga ad integrare la documentazione di analisi, con le eventuali osservazioni o prescrizioni indicate dalla Regione o da altre Autorità fino alla definitiva approvazione del Piano di Settore, secondo le modalità di adozione previste dalla L.R. 28/2004.

Art. 4 – TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il soggetto incaricato dovrà consegnare il rapporto di scoping entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Rapporto Ambientale dovrà essere consegnato dallo stesso soggetto entro giorni 60 dalla comunicazione del provvedimento di verifica ex art. 12 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Il soggetto incaricato resta obbligato fino a 365 giorni decorrenti dalla data di consegna del Rapporto Ambientale a prestare attività di supporto nei confronti della P.A.

Gli elaborati dovranno essere consegnati in 9 (nove) esemplari (fascicolati più supporto informatico in formato Windows Office per i test e Geomedia per le rappresentazioni cartografiche).

ART. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il corrispettivo per svolgimento dell'incarico di cui al presente disciplinare ammonta a complessivi Euro00 (.....) come da offerta prodotta in sede di gara, dal soggetto incaricato ed allegata << sub —>> quale sua parte integrante e sostanziale, al netto di IVA ed oneri previdenziali, importo onnicomprensivo e forfettario stabilito ed accettato in relazione alla quantità e alla complessità dell'attività in oggetto.

Nel compenso sono incluse le spese ed i costi relativi a tutti gli incontri di lavoro, le riunioni anche presso altre amministrazioni coinvolte nel presente incarico, per l'organizzazione delle quali dovrà essere garantito un preavviso minimo di 48 ore.

Il compenso come sopra indicato s'intende riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna fino all'approvazione del Piano, dal Comune o da altri Enti, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nell'incarico o necessitate in base a normative vigenti.

Il corrispettivo sarà liquidato al soggetto incaricato nelle seguenti tranches:

- 20% alla consegna del rapporto di scoping
- 50% alla consegna del rapporto Ambientale
- 30% alla fine dell'attività di supporto alla P.A. in fase di controdeduzione e/o valutazione alle eventuali osservazioni che dovessero pervenire all'Amministrazione Comunale.

Qualora la prestazione relativa all'attività di supporto si protraesse per fatti non imputabili al professionista oltre la durata massima di giorni 365 - come previsto all'art. 4 - il corrispettivo verrà rideterminato proporzionalmente alla maggiore durata dell'incarico.

La liquidazione avverrà subordinatamente alla presentazione di fattura o documento analogo, a seguito di verifica da parte del RUP della completezza del lavoro svolto in rapporto ai contenuti del presente disciplinare.

In caso di accertata incompletezza o ritardo il Comune potrà stabilire un termine perentorio per il completamento del lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali stabilite al successivo art.7 e la facoltà di eseguire le prestazioni mancanti da terzi a danno dell'incaricato.

Art. 6 - INCOMPATIBILITA'

Per il soggetto incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ivi comprese quelle del collegio di appartenenza.

Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste o previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari sollevando fin d'ora il committente da ogni onere o responsabilità al riguardo.

Il soggetto incaricato si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità

Art 7 - PENALI

Nel caso di inadempimento o ritardo per motivi imputabili all'incaricato nel portare a termine il presente incarico, il Comune potrà comminare una penale, da trattarsi sul compenso pattuito.

In particolare, nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la penale ammonterà ad Euro 150,00 per ciascun giorno di ritardo.

In altre ipotesi, la mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, di incompleta esecuzione, di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni, il Comune potrà comminare una penale da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento, gravità da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattate dal corrispettivo spettante al soggetto incaricato.

ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato superi i 30 (trenta) giorni.

In tale ipotesi, il Comune di Trieste si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi e indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

La risoluzione verrà disposta anche in caso di indebita cessione del contratto e in caso di comminazione di più di tre penalità a prescindere dall'entità delle stesse, ovvero nel caso in cui il progetto o il piano economico – finanziario non risulti essere stato redatto dai soggetti indicati nell'offerta prodotta dall'incaricato.

ART. 9 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il soggetto incaricato non abbia adempiuto in esito a formale diffida ed in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al soggetto incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni utili per il Comune già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune di Trieste in conseguenza dell'inadempimento

Art. 10- RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita.

Il soggetto incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il soggetto incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'INCARICO

E' esclusa la cessione, anche parziale, della prestazione oggetto di affidamento. In caso di cessione, il Comune provvederà alla risoluzione del contratto per inadempimento secondo quanto già disposto nel presente atto.

ART. 12 COLLABORAZIONI

Il soggetto incaricato potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, salva la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune committente, per tutte le prestazioni accessorie e marginali rispetto la prestazione principale nei limiti e secondo quanto indicato in sede di offerta.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il soggetto incaricato e l'interessato/i, le cui competenze saranno a totale carico e spese del primo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità riconoscendo come controparte l'affidatario dell'incarico, unico responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, l'affidatario è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

ART. 13 - PROPRIETA' DEI DOCUMENTI ELABORATI

La Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di valutazione di incidenza, resteranno in piena e assoluta proprietà del Comune committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le modifiche che si rendessero necessarie, senza che da parte del soggetto incaricato possano essere sollevate eccezioni.

Il materiale potrà, previa autorizzazione da parte del Comune, essere pubblicato in riviste specializzate e di settore; rinunciando fin d'ora quindi espressamente il soggetto incaricato a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto.

ART. 14 - SUBAPPALTO

Il soggetto incaricato ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per le seguenti prestazioni, nei limiti di legge:_____

ART. 15 - CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, non risolvibili in via amministrativa, le stesse saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Trieste.

Art. 16 - RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge quadro e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 17 - ELEZIONE DOMICILIO

Il soggetto incaricato, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste, _____ con recapito presso via.....a.....

Art. 18 - SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato

Si intendono altresì a carico del soggetto incaricato gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati progettuali ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

Art. 19 - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro _____ (esclusi Euro _____ per INARCASSA al 2% ed Euro _____ per IVA al 20%), per una somma totale di Euro _____

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con due allegati, letto, approvato e sottoscritto.